

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1948}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BELCI

Presentata il 29 marzo 1973

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1968, n. 408, ha provveduto al riordinamento dei ruoli « separati e limitati » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge n. 1600 del 1960, per il personale militare proveniente dai Corpi di polizia della Venezia Giulia.

A detto personale, per il quale non era prevista alcuna forma di avanzamento, con l'approvazione della n. 408 venne riconosciuta la possibilità di una dinamica della carriera, nei rispettivi corpi di appartenenza con le modalità previste per il personale dei ruoli ordinari, con l'avanzamento di solo due gradi per tutti.

Con l'approvazione della predetta legge fu iscritto nei ruoli dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, anche il seguente personale:

a) sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

b) sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373 (provenienti dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43).

Al fine di evitare privilegi, sperequazioni e disarmonie venne tenuto conto della posizione del personale del ruolo ordinario.

Quest'ultimo, infatti, raggiunge regolarmente il massimo grado (maresciallo di 1^a classe per la pubblica sicurezza e maresciallo maggiore per la guardia di finanza) della scala gerarchica dei sottufficiali ed infine beneficia, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della qualifica di scelto per la pubblica sicurezza, e di aiutante per la guardia di finanza, qualifica che è soltanto un riconoscimento economico attribuibile ai sottufficiali in possesso di ben determinati requisiti.

Essendo limitata la dinamica di carriera a due soli gradi, le tre ultime categorie (maresciallo di 3^a classe o ordinario, brigadiere e

vicebrigadiere) non potranno mai arrivare al massimo grado dei sottufficiali, né alla qualifica di scelto e aiutante.

Detto provvedimento, che al momento della sua attuazione, è apparso equilibrato, in quanto sollevava una categoria da una condizione di inferiorità rispetto ai colleghi del ruolo normale, ora si rivela incompleto e ingiusto.

Infatti, i sottufficiali del ruolo normale, che operano a fianco dei sottufficiali del ruolo separato, raggiungendo automaticamente il massimo grado e la qualifica di scelto per la pubblica sicurezza o aiutante per la guardia di finanza, ad un certo momento, dopo essere stati inferiori di grado o addirittura di due gradi rispetto a quello di ruolo separato, diventano superiori diretti a tutti gli effetti.

Appare equo sanare questa situazione offrendo, anche a questi dipendenti, la possibilità di inserirsi in modo completo e definitivo nelle file dei rispettivi corpi.

Va tenuto presente che il personale di cui trattasi conseguirebbe l'avanzamento ai gradi superiori secondo una dinamica ben precisa dei rispettivi corpi e che il beneficio per gli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza si avrebbe fra 5 o 6 anni, mentre solo per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza esso si realizzerebbe nel 1973 e nel 1974. Trattandosi di poche unità la spesa necessaria è irrisoria e quindi ad essa può essere fatto fronte con i coefficienti per le promozioni contenuti nei normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Tutti i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1968, n. 1600, conseguiranno nel proprio ruolo l'avanzamento fino al massimo grado dei sottufficiali conseguito nel rispettivo corpo di appartenenza e, se in possesso dei requisiti, alla qualifica di scelta per la pubblica sicurezza e di aiutante per la guardia di finanza ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni ai sensi del precedente articolo 2 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956 ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è aggiunto il seguente articolo 16-*bis*:

ART. 16-*bis*. — « I benefici della presente legge saranno applicati a tutto il personale di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 408, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa legge n. 408 del 1968 senza benefici economici retroattivi ».

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.